

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **192/1985** (ECLI:IT:COST:1985:192)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **26/06/1985**; Decisione del **25/06/1985**

Deposito del **28/06/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11009**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1985/114

N. 192

ORDINANZA 26 GIUGNO 1985

Deposito in cancelleria: 28 giugno 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 161 bis del 10 luglio 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 114 del 19 aprile 1985.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali nell'epigrafe, nell'esposizione del fatto, nella motivazione e nel dispositivo occorsi nel testo depositato della sentenza n. 114 del 1985.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 114 del 1985 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) nell'epigrafe, tra le parole "costituzionale" e "promossi", deve sostituirsi alla dizione contenuta nel testo pubblicato la seguente "dell'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, concernente " Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali e dell'articolo unico della legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681 "";

2) nell'esposizione del fatto, a pag. 2, rigo 23, tra le parole "conversione" e "dell'art." inserire le parole "per violazione";

3) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 3, deve leggersi "1964-1973" in luogo di "1963-1964"; e al rigo 17, "681" in luogo di "68";

4) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 22, deve leggersi "ricorso" in luogo di "concorso";

5) nella motivazione, a pag. 11, rigo 18, tra le parole "comunali" e "impedisce" inserire le parole "nonché delle tesorerie comunali e provinciali";

6) nella motivazione, a pag. 13, rigo 10 e rigo 16, deve leggersi "lett. b" in luogo di "lett. c";

7) nel dispositivo, al rigo 4, deve leggersi "lett. b" in luogo di "lett. c";

8) nel dispositivo, al rigo 6, deve leggersi "tesorerie" in luogo di "esattorie".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.